



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 342/2018

Argomento: Spettacolo Pirotecnico

Località: Specchio acqueo antistante molo diga foranea del porto turistico di Chiavari

**Data: 31 Dicembre 2018 dalle ore 24:00 alle ore 01.00 del 01.01.2019
(data di eventuale recupero 06.01.2019 alle ore 17.30)**

Organizzatore: COMUNE DI CHIAVARI

Responsabile: LEVERONE Emanuele Tel. 3474203548

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure

- VISTA** l'istanza prot. 0049064 del 12/12/2018 pervenuta in data 18/12/2018 con la quale il Comune di Chiavari ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'effettuazione di uno spettacolo pirotecnico mediante l'uso di artifici da sparare dalla testa della diga foranea del Porto Turistico di Chiavari per il giorno 31/12/2018;
- VISTA** L'istanza del Sig. LEVERONE Emanuele della ditta "Pirotecnica Valfontanabuona di Leverone Giampietro";
- VISTO** l'autorizzazione n° 05/2018 in data 19/12/2018 rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari a norma dell'art. 80 Codice della Navigazione;
- VISTO** Il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari con foglio protocollo n° 22860 del 24/12/2018;
- VISTA** l'Autorizzazione del Questore della Provincia di Genova in data 18/12/2018 ;
- VISTO** Il Messaggio n° 22903 in data 27/12/2018 con il quale si richiedeva al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di La Spezia, l'emissione di nulla osta e relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** il nulla osta all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da parte di Marina Chiavari Srl;
- VISTO** il nulla osta all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da parte di Marina Chiavari Calata Ovest;
- VISTO** il verbale della commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili prot 0077994 in data 20/06/2018;

- VISTA** Comunicazione per sparo fuochi prot n° 48711 del del 11/12/2018 dell'Enac
- VISTA** la convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (corleg 72), resa esecutiva con la legge n°1085 del 21/12/1977;
- VISTO** il decreto dirigenziale n° 278 del 21/03/2011 del comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativo alle procedure per il rilascio delle autorizzazione all'imbarco di merci pericolose;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente lo specchio acqueo e l'area interessata dallo spettacolo pirotecnico;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, nelle acque antistante la diga foranea del Porto turistico di Chiavari, così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico a cura della "soc. PIROTECNICA VALFONTANABUONA", mediante l'uso di artifici da sparare in prossimità della testata del molo stesso, così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza;

Data: dalle ore 24.00 circa del 31.12.2018 alle ore 01.00 circa del 01.01.2019
(data di eventuale recupero 06.01.2019 dalle ore 17.30 circa)

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e negli orari di cui al "rende noto", all'interno dell'are circolare avente raggio mt 150 dalla testata del molo, come riportato in planimetria, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente la manifestazione in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

La ditta sopra meglio individuata, esecutrice dei fuochi in parola, dovrà:

- a) curare che, mediante apposite ed idonee unità di appoggio posizionate al di fuori dell'area interdetta, venga tempestivamente segnalata alle unità in transito la zona di mare interdetta;

- b) assicurarsi prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico e durante le operazioni di caricamento degli artifici, che lo specchio acqueo interessato dallo stesso sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose, persone o unità nautiche;
- c) al termine dello spettacolo pirotecnico bonificare la zona a terra da ogni eventuale ordigno inesplosivo o da altro materiale pericoloso, dandone successiva e tempestiva conferma alla locale Autorità Marittima;
- d) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte;
- e) comunicare – prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico- all'Autorità Marittima di Chiavari il recapito telefonico dei pirotecnici impegnati nelle attività ”;
- f) attenersi a tutte le prescrizioni impartite dalle autorizzazioni rilasciate dalla Questura di Genova e dall'Autorità Marittima Locale;
- g) comunicare all'Autorità Marittima Locale l'inizio, la fine dello spettacolo pirotecnico e la bonifica dell'area;
- h) in caso di annullamento dello spettacolo pirotecnico per avverse condizioni meteo, intervenute a seguito del carico ed armamento degli artifici, i fochini “ responsabile dello spettacolo” dovranno **provvedere a disarmare tutto il materiale esplosivo presente, qualora questo non sia fattibile, predisporre la sorveglianza notturna a mare, con idoneo mezzo nautico, al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza sotto la propria diretta responsabilità.**

Art. 3

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di spettacoli pirotecnici previste dal T.U.L.P.S., nonché dalle prescrizioni che sono state o saranno impartite dalla competente autorità di P.S. o, in mancanza di essa dal Sindaco è dall'Autorità Marittima nell'Autorizzazione n° 05/2018.

In particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al verbale della commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in premessa citata.

In concomitanza dello spettacolo pirotecnico, i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acque i direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza (almeno 150 metri dal punto di sparo), adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Eventuali modifiche della tempistica di effettuazione dello spettacolo o causa condizioni meteo avverse, dovranno essere autorizzate dalla locale Autorità Marittima, la quale potrà impartire disposizioni e/o prescrizioni di dettaglio, per gli aspetti di competenza, inerenti la sicurezza portuale (ivi compresa la circolazione stradale nel medesimo ambito) nei periodi antecedenti, concomitanti o successivi all'effettuazione delle operazioni di carico artifici e dello spettacolo pirotecnico. **Se, causa maltempo lo spettacolo pirotecnico non potrà essere effettuato, lo stesso sarà rinviato ed eseguito il 06.01.20189 alle ore 17:30 circa.**

Art. 4


In deroga all'attuale ordinanza n. 196/04 di viabilità portuale durante le operazioni di sparo è vietato il transito di tutti i veicoli in diga foranea.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure.

Santa Margherita Ligure, 27/12/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS